



## PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/2

RACCOMANDATA

Al leg. rappr. di B.M. Rottami s.r.l.  
~~Stradone Melotto, 1/a – 37053 CEREVA (VR)~~  
Via Fontanelle, 48/a  
37055 RONCO ALL'ADIGE (VR)

e, p.c.

Ai Sindaco del Comune di Ronco all'Adige  
Piazza Roma, 1 – 37055 RONCO ALL'ADIGE (VR)  
PEC: *protocollo.roncoalladige@stpec.it*

Al responsabile dell'Osservatorio Regionale Suolo e  
Rifiuti di A.R.P.A.V.  
Via Santa Barbara, 5/A – 31100 TREVISO  
PEC: *daptv@pec.arpav.it*

Al responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
dell'A.U.L.S.S. 20  
Via Salvo D'Acquisto, 7 – 37122 VERONA  
PEC: *protocollo.ulss20.verona@pecveneto.it*

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
dell'A.R.P.A.V.  
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA  
PEC: *dapvr@pec.arpav.it*

All'Ufficio giunta della Provincia di Verona  
Via S. Maria Antica – 37122 VERONA

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 4902 del 6 novembre 2012 di rettifica della determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 inerente la ditta B.M. Rottami s.r.l..

Trasmetto in allegato la determinazione n. 4902 del 6 novembre 2012 con cui si rettifica la determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 di rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M.

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo  
responsabile del servizio  
responsabile del procedimento  
supporto tecnico/amministrativo  
telefono e fax  
e-mail  
web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona  
Luigi Sansoni  
Giuseppe Biondani  
Michele Marchi  
0459288806 – 0459288876  
provincia.verona@cert.ip-veneto.net  
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.  
codice fiscale 00654810233  
partita IVA 00654810233  
allegati n. 1  
file  
trasm det 4902-12  
revoca 16.01.18 BM  
rottami.odt





**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore ambiente**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche**

Pagina 2/2



Rottami s.r.l. al Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata

Distinti saluti.



L'istruttore tecnico  
Michele Marchi





## PROVINCIA DI VERONA

**Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti**

**U.O. rifiuti speciali**

**OGGETTO:** Rettifica della determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 di rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

determinazione n. **4902** /12 del **- 6 NOV. 2012**

**Decisione** Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona<sup>1</sup>:

1. rettifica , mediante la revoca del codice CER 16.01.18 della tipologia 3.2, la determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 di rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Fontanelle n. 48/a nel comune di Ronco all'Adige (VR), al numero 92 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
2. da atto che la ditta è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998<sup>2</sup> fino al 25 luglio 2016;
3. da atto che la ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti con la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi riportati nella comunicazione di rinnovo pervenuta in data 7 luglio 2011<sup>3</sup>.

**Fatto** Con nota del 7 luglio 2011<sup>4</sup> la ditta B.M. Rottami s.r.l. ha presentato la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione al numero 92 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Con determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 la Provincia di Verona ha rinnovato l'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al n. 92 del Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero in procedura semplificata, a seguito della nota del 4 luglio 2011<sup>5</sup> con cui la stessa ditta aveva chiesto il rinnovo. Nella

<sup>1</sup> L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3.

<sup>2</sup> Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 05/02/1998).

<sup>3</sup> Acquisita al n. 73336 del 7 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>4</sup> Acquisita al n. 73336 del 7 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>5</sup> Acquisita al n. 73336 del 7 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

comunicazione del 4 luglio 2011 è indicato tra gli altri, nella tipologia di rifiuti al paragrafo 3.2, il codice CER 16.01.18 non previsto nel d.m. 05/02/1998.

Con nota del 25 settembre 2012<sup>6</sup> la Provincia di Verona ha avviato il procedimento di rettifica della determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 di rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.



**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria<sup>7</sup> effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla verifica che il codice CER 16.01.18, indicato tra i codici rifiuto della tipologia di rifiuti al paragrafo 3.2, non è presente tra quelli indicati nel d.m. 5 febbraio 1998<sup>8</sup> al paragrafo 3.2.

**Obblighi** La ditta B.M. Rottami s.r.l. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, in particolare:

- 1) ad adeguare, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie in essere alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012<sup>9</sup>;
- 2) a svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, nonché secondo la citata comunicazione di rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del Registro provinciale delle impresa che effettuano un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, pervenuta in data 7 luglio 2011, come di seguito schematizzata:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
3.1	10.02.10 12.01.01 12.01.02 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.12.02 20.01.40	3.1.3 c)	R4-R13	3.1.4 c)


<sup>7</sup> Iscritta al n. 101359 del 25 settembre 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>8</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i..

<sup>9</sup> Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i..


<sup>9</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011" (d.G.R.V. n. 1543/2012).





3.2	12.01.03 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.07 19.10.02 20.01.40	2.2.3 c)	R4-R13	3.2.4 c)
5.7	17.04.11	/	R13	/
5.8	17.04.11	/	R13	/
5.16	16.02.14 16.02.16	5.16.3	R4-R13	5.16.4

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero
3.1	R4-R13	1'560 t – 4'602 m <sup>3</sup>	195 t – 187 m <sup>3</sup>
3.2	R4-R13	220 t – 147 m <sup>3</sup>	140 t – 153,5 m <sup>3</sup>
5.7	R13	50 t – 147,5 m <sup>3</sup>	15 t – 7,5 m <sup>3</sup>
5.8	R13	50 t – 147,5 m <sup>3</sup>	15 t – 7,5 m <sup>3</sup>
5.16	R4-R13	100 t – 295 m <sup>3</sup>	56 t – 30 m <sup>3</sup>
<b>Totale</b>		<b>1'980 t – 5'339 m<sup>3</sup></b>	<b>421 t – 385,5 m<sup>3</sup></b>

- 
- 3) a rispettare le prescrizioni del regolamento UE 333/2011 per le tipologie di rifiuti appartenenti al paragrafo 3.1 e 3.2 del d.m. 05/02/1998 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici<sup>10</sup>;
  - 4) a gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
  - 5) ad accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la "voce specchio" con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
  - 6) a garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme tecniche

<sup>10</sup> Il Regolamento UE n. 333/2011, entrato in vigore il 9 ottobre 2011, reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tra questi si ricordano in particolare i criteri di organizzazione e gestione dell'impianto con la necessità di applicare un sistema di gestione della qualità e puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo al fine di poter ottenere materie prime e/o prodotti dai rottami metallici.

del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

### Avvertenze



La validità del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 1543/2012 (RC Inquinamento e Polizza fidejussoria), la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona. Qualora la ditta non provvedesse in tal senso, la Provincia di Verona procederà all'emissione di un divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. n. 152/2006.

La presente iscrizione al Registro Provinciale scade il 25 luglio 2016.

Prima<sup>11</sup> della scadenza e comunque in caso di modifica sostanziale<sup>12</sup> delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando l'apposita modulistica.

Entro il 30 aprile di ogni anno la ditta è tenuta al versamento dei diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo.

L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dalla Parte IV-Titolo I-Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.

Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al legale rappresentante della ditta B.M. Rottami s.r.l., al Comune di Ronco all'Adige, al dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 21 e al responsabile dell'ufficio Giunta di questa Provincia.


**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile

<sup>11</sup> La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla Provincia di svolgere le verifiche d'ufficio.

<sup>12</sup> Per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effettivi negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative con il decorso di 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia.



presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>13</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>14</sup>.



<sup>13</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

<sup>14</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.